



COMUNE DI PRASCORSANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piazza Enrietto Giacomo, 1 - Prascorsano 10080 (TO) PARTITA I.V.A.01868540012

☎ 0124-698141 FAX 0124-698357 mail: comune@comune.prascorsano.to.it

posta elettronica certificata: prascorsano@cert.ruparpiemonte.it sito internet: www.comune.prascorsano.to.it

ORDINANZA N. 11/2020

OGGETTO: Viabilità permanente. Istituzione di nuova segnaletica stradale orizzontale e verticale su via Perona Pierino nel centro abitato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 17/02/1997 ad oggetto: "Delimitazione area centro abitato" è stato delimitato il perimetro del centro abitato, sono state individuate le strade a traffico limitato e sono state delimitate le zone di viabilità del centro abitato del Comune di Prascorsano;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 24/01/2020 ad oggetto: " Deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 17/02/1997 ad oggetto: "Delimitazione area centro abitato". Approvazione modifiche" è stata modificata la viabilità sulla via Perona Pierino, limitando l'esistente divieto di transito alla sola parte centrale della suddetta via e precisamente dal civico 11 al civico 22, al fine di consentire l'accesso dei residenti alle abitazioni situate ad inizio e fine via, nonché agli utenti della strada che da questi si devono recare, senza compromettere la sicurezza della circolazione stradale;

Considerato che, al tal fine, si è provveduto ad effettuare apposito sopralluogo da parte di personale della polizia locale dipendente del Comune di Cuornè, in servizio presso questo Comune in forza di accordo con il comune di Cuornè ex articolo 4 Legge n. 65/86, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 21/01/2019 e successivamente prorogato, come risulta dal verbale in data 14/06/2019;

Rilevata, pertanto, la necessità di regolamentare la circolazione stradale di via Perona Pierino nei termini indicati nel richiamato verbale di sopralluogo;

Richiamato l'art.107 del TUEL n.267/2000;

Richiamati gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);

VISTO che il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. dispone:

- all'art. 5, al comma 3, che "I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese pubbliche mediante i prescritti segnali..."
- all'art. 6, al comma 4, che "L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinare categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade..."
- all'art. 7, al comma 1, che "Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6 commi 1, 2 e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie

di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; inoltre al comma 3, che "Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada" ed infine al comma 9, che "I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio..." e che tutte le suddette considerazioni permettono quindi di ritenere che il comune possa adottare misure di limitazione del traffico rivolte a particolari categorie di utenti della strada, al fine di tutelare l'incolumità pubblica ed il patrimonio stradale, nonché regolare la circolazione in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade, prevenire gli inquinamenti e tutelare il patrimonio artistico e ambientale;

Considerato, a seguito della modifica del divieto di transito sul tratto di strada di via Perona Pierino aperto alla circolazione dei veicoli e della necessità di tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione stradale, di dover istituire la seguente segnaletica stradale:

- a) Istituzione del divieto di transito nel tratto compreso dal civico 11 al civico 22, ad eccezione dei mezzi autorizzati, di soccorso e di proprietari di fondi adiacenti la strada, mediante apposito segnale circolare "Divieto di transito" (Figura II 46 art. 116) da apporsi ad inizio e fine del tratto stesso;
- b) Istituzione su tutta la via del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, inclusi i mezzi speciali e agricoli, mediante apposizione di segnaletica verticale - segnale circolare (Figura II 60/a art. 117), ad esclusione dei mezzi di soccorso;
- c) Segnalazione di presenza di dossi sulla via mediante apposizione a inizio e fine via di segnaletica verticale - segnale triangolare (Figura II 2 art. 85);
- d) Istituzione del divieto di sosta da inizio via fino al civico n. 4 (Area Sportiva), mediante apposizione di segnaletica verticale - segnale circolare "Divieto di sosta" (Figura II 74 art. 120);
- e) Istituzione su tutta la via del limite di velocità di 30 km/h, mediante apposizione di segnaletica verticale - segnale circolare (Figura II 50 art. 116);
- f) Istituzione sul tratto di strada dal civico 1 (inizio via) fino al civico 11 (inizio divieto di transito) di senso unico alternato con precedenza per i veicoli che percorrono la strada in salita, mediante apposizione di segnaletica verticale - segnale circolare "dare precedenza nei sensi unici alternati" (Figura II 41 art. 110) a inizio via e segnale quadrato "Diritto di precedenza nei sensi unici alternati" (Figura II 45 art. 114) all'altezza del civico n. 11 per i veicoli che salgono in direzione Piazza della Cultura;
- g) Il rifacimento della segnaletica orizzontale di "Stop" a fine via, all'intersezione con SP 42;

secondo le indicazioni riportate nel verbale di sopralluogo della Polizia locale prima richiamato e nel suo allegato, nel quale sono indicati i segnali da collocare nella via de qua, che allegato alla presente ordinanza, ne diventa parte integrante e sostanziale;

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 6 e 7 concernenti la regolamentazione della circolazione nei centri abitati e fuori dai centri abitati;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, il quale prevede le modalità e la regolamentazione della segnaletica stradale da applicare;

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 31.12.2019 di nomina della sottoscritta a Responsabile del Servizio Amministrativo;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

1. Per le motivazioni in narrativa indicate, che qui si intendono integralmente riportate, sul tratto di strada di via Perona Pierino aperto alla circolazione dei veicoli l'istituzione della seguente segnaletica stradale:
 - a) Istituzione del divieto di transito nel tratto compreso dal civico 11 al civico 22, ad eccezione dei mezzi autorizzati, di soccorso e di proprietari di fondi adiacenti la strada, mediante apposito segnale circolare "Divieto di transito" (Figura II 46 art. 116) da apporsi ad inizio e fine del tratto stesso;
 - b) Istituzione su tutta la via del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, inclusi i mezzi speciali e agricoli, mediante apposizione di segnaletica verticale - segnale circolare (Figura II 60/a art. 117) con pannello aggiuntivo "inclusi i mezzi speciali e agricoli", ad esclusione dei mezzi di soccorso;
 - c) Segnalazione di presenza di dossi sulla via mediante apposizione a inizio e fine via di segnaletica verticale - segnale triangolare (Figura II 2 art. 85);
 - d) Istituzione del divieto di sosta da inizio via fino al civico n. 4 (Area Sportiva), mediante apposizione di segnaletica verticale - segnale circolare "Divieto di sosta" (Figura II 74 art. 120);
 - e) Istituzione su tutta la via del limite di velocità di 30 km/h, mediante apposizione di segnaletica verticale - segnale circolare (Figura II 50 art. 116);
 - f) Istituzione sul tratto di strada dal civico 1 (inizio via) fino al civico 11 (inizio divieto di transito) di senso unico alternato con precedenza per i veicoli che percorrono la strada in salita, mediante apposizione di segnaletica verticale - segnale circolare "dare precedenza nei sensi unici alternati" (Figura II 41 art. 110) a inizio via e segnale quadrato "Diritto di precedenza nei sensi unici alternati" (Figura II 45 art. 114) all'altezza del civico n. 11 per i veicoli che salgono in direzione Piazza della Cultura;
 - g) Il rifacimento della segnaletica orizzontale di "Stop" a fine via, all'intersezione con SP 42;
2. la revoca di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far tempo dall'entrata in vigore dello stesso.

DISPONE

- che il servizio tecnico provveda a dare esecuzione alla presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare sopra indicata, in conformità alle modalità previste dal vigente Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
- che copia della presente sia notificata agli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada, che sono incaricati di vigilare in ordine alla corretta esecuzione.
- Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on-line, nella sezione "in evidenza" del sito istituzionale del Comune di Prascorsano www.comune.Prascorsano.to.it e nella sezione "ordinanze";
- Che la presente ordinanza entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Prascorsano e previa apposizione della prescritta segnaletica stradale;

AVVERTE

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada – D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni al T.A.R. PIEMONTE, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. nr. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. nr. 495/1992.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo.

Prascorsano, li 03.06.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
BUFFO Roberta

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)